



Atto Dirigenziale n° 2651/2024

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1339/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE CON ESITO FAVOREVOLE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, COSTITUENTE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (PAU) PER IL PROGETTO DI VARIANTE SOSTANZIALE ALL'INSTALLAZIONE IPPC IN COMUNE DI CALCINATO (BS) IN VIA CAVICCHIONE DI SOPRA, CON AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO IPPC, CONSISTENTE:
- NELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R12-R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DI CSS, CON INTRODUZIONE DI UNA NUOVA ATTIVITÀ IPPC DI CUI AL PUNTO 5.3.B.2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06; - NEL PROGETTO DI LANDFILL MINING REALIZZATO SU DISCARICA EX GABECA FINALIZZATO AL RECUPERO DI UN'AREA PER DESTINAZIONE DIVERSA DA DISCARICA; FINALIZZATO ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 207 DEL 19/01/2018 E SS.MM.II, AI SENSI DELL'ART. 29- NONIES DEL D.LGS. 152/06, COMPRENSIVA DELLA MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO TECNICO DEDICATO ALL'ATTIVITÀ IPPC 5.4 ESISTENTE (DISCARICA) IN RELAZIONE AI PUNTI IN COMUNE CON L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN PROGETTO. PROPONENTE: GEDIT SPA – SEDE LEGALE VIA CAVICCHIONE DI SOTTO IN COMUNE DI CALCINATO (BS) RIF. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SILVIA: VIA0158-BS

word-wrap:break-word">

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 175 del 02.05.2023, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e della Protezione civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante le norme sul procedimento amministrativo;
- legge n. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

- la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;
- il decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.) 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- legge regionale n. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- deliberazione di giunta regionale 08 novembre 2002, n. 7/11045, recante “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” prevista dall’art. 30 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e s.m.i. come modificato e integrato con il d.lgs. n. 121/2020, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- legge regionale 12 dicembre 2003, N. 26, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 22.01.2004, il Regio decreto n.1357 del 03.06.1940, i vigenti Piano Territoriale Paesistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” e s.m.i.;
- D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2605: “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07”;
- la d.g.r. della Regione Lombardia n. IX/2727 del 22.12.2011 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006”;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all’oggetto: “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009)”;
- Dm Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22, avente ad oggetto: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css) - Attuazione articolo 184-ter del Dlgs 152/2006;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 4 aprile 2013, avente ad oggetto “Nuove procedure interne relative alla valutazione impatto ambientale (VIA)”;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti come modificata con dgr n. 7860 del 12/02/2018;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione

dei rifiuti;

- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- direttiva 2014/52/UE in materia di VIA;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- D.g.r. 14/07/2015 n. X/3826, recante "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale – Con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 avente ad oggetto: «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» ed in applicazione del principio di corrispondenza ex art. 2, comma 9 della l.r. 5/2010";
- D.g.r. n. 4792 del 8/02/2016, avente ad oggetto: "Approvazione delle "Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali" in revisione delle "Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale" di cui alla d.g.r. 20/01/2014 n. X/1266";
- D.g.r. 12/09/2016 n. X/5565, avente ad oggetto: "Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale»";
- Legge regionale n. 28 del 17/11/2016, avente per oggetto: "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio";
- deliberazioni di giunta regionale 21 aprile 2017 n.6511, relativa all'applicativo O.R.S.O.;
- regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, e successive modifiche, recante i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 29/08/2018;
- decreto Ministero della Salute 27 marzo 2019 "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS);
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n.

95 recante: “regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;

- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 25/03/2020 “Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011”;
- d.g.r 20/07/2020 n. 3398 avente ad oggetto: “indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio [notificata con il numero c (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.);
- D.d.g. 25 agosto 2020 - n. 9972, recante “Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 –Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009”;
- la legge 29/07/2021 n. 108 recante conversioni in legge con modificazioni, del dl 31/05/2021, n. 77 recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 32 del 31/12/2021, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente;
- Delibera SNPA n. 105/2021 recante ad oggetto: “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”;
- Delibera di Giunta regionale n°6408 del 23.05.2022 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, approvato con d.G.R. n. X/1990 del 20.06.2014 con oggetto: “Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”;
- DM 26/07/2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";
- decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

RICHIAMATO il “Rapporto sull'applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22 del Comitato di Controllo CSS – anno 2021” (disponibile sul sito web del MASE <https://www.mase.gov.it/pagina/relazioni-annuali>), in particolare in riferimento alle intervenute modifiche delle norme UNI EN sui combustibili solidi secondari che hanno comportato la abrogazione e sostituzione delle vecchie norme cui fa riferimento il D.M. 22/2013 (che all'art. 2 comma 2 comunque prevede un rinvio dinamico alla nuova normativa tecnica)”;

CONSIDERATO che:

- a) l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 dispone che “*nel caso di procedimenti di V.I.A. di competenza regionale*” il proponente presenta un'istanza finalizzata al rilascio di “*tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati*” necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, mediante lo svolgimento di una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990, la cui determinazione conclusiva costituisce il “*provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- b) il regolamento regionale n. 2/2020 prevede all'art. 2, comma 1, che le istanze relative al rilascio del PAU sono trasmesse dal proponente alle diverse autorità competenti, come individuate dalla l.r. 5/2010;
- c) l'art. 2, comma 3, della l.r. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) con riferimento ai progetti di cui all'Allegato A della medesima legge (corrispondente all'Allegato III Parte II del d.lgs. 152/2006), per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- d) la l.r. 24/2006 con gli articoli 8, comma 2, e 30, comma 6, ha conferito alle Province la funzione di

autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla generalità degli impianti;

e) la l.r. 26/2003, all'art. 16, comma 1, lett. b) attribuisce alla Provincia la competenza all'approvazione, ai sensi degli artt. 208 e 209 del d.lgs. 152/2006, dei progetti di impianti di gestione dei rifiuti non di spettanza regionale;

f) l'art. 28 del d.lgs. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA;

g) l'art. 6, comma 13, del d.lgs. 152/2006 dispone che l'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda, nonché alle modifiche sostanziali degli impianti medesimi;

h) l'art. 6, comma 14, del d.lgs. 152/2006 dispone che per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208;

i) l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. 152/2006 sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del decreto stesso, ovvero, per quanto di interesse del presente procedimento:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della parte quinta del d.lgs. 152/2006);
2. autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);
3. autorizzazione unica alla gestione rifiuti (art. 208);

j) ai sensi dell'art. 208, comma 2, del d.lgs. 152/2006 per le installazioni di cui all'art. 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al medesimo articolo;

PRESO ATTO che la ditta, con nota registrata al pg n. 38495 del 02/03/2022 ha comunicato l'avvenuto deposito sul sito regionale, dell'istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico (PAU), ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/06, per il progetto di variante sostanziale all'impianto IPPC, con ampliamento del perimetro IPPC, in comune di Calcinato (BS) in via Cavicchione di Sopra, consistente:

- nella realizzazione di un impianto di gestione rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12-R3) di rifiuti non pericolosi per la produzione di CSS, con introduzione di una nuova attività IPPC di cui al punto 5.3.b.2 dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06;
- nel progetto di landfill mining realizzato su discarica ex Gabeca finalizzato al recupero di un'area per destinazione diversa da discarica;

PRESO ATTO altresì che il progetto depositato, ai sensi dell'art. 27-bis c. 1 del d.lgs. 152/06, necessita dell'acquisizione delle seguenti autorizzazioni, pareri, intese, concerti nulla osta o altri assensi, comunque denominati:

- pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 23 e 27 bis del D.Lgs 152/06 (Autorità competente: Provincia di Brescia);
- variante Autorizzazione Integrata Ambientale n. 207 del 19/01/2018 e ss.mm.ii ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 per introduzione di una nuova attività IPPC di cui ai punti 5.3.b.2 dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06 (ente competente: Provincia di Brescia);
- permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 comprensivo della verifica del rispetto del principio dell'Invarianza idraulica ed idrologica ai sensi R.R. n. 7 del 23/11/2017 e ss.mm.ii. e di deposito sismico ai sensi dell'art. 94, art. 65 e del comma 4 dell'art. 94 bis del DPR 380/2001 e della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33; (ente competente: Comune di Calcinato);
- valutazione del progetto relativo alla prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 3 del dpr 151/2011 (ente competente Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia);
- progetto di landfill mining, ai sensi della l.r. 26/2003 e ddg 25/08/2020 n. 9972 (ente competente Provincia di Brescia previo parere obbligatorio di Regione Lombardia);

RILEVATO che l'impianto in progetto insiste su una porzione dell'**installazione IPPC esistente**,

autorizzata con:

- decreto della Regione Lombardia n. 12496 del 25/10/2007 avente ad oggetto: *“Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta GEDIT S.p.A., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato I, punto 5.4”* e s.m.i.;
- atto dirigenziale (A.D.) n. 207 del 19/01/2018 avente ad oggetto: *“Procedimento di variante sostanziale dell'A.I.A. n. 12496 del 25/10/2007 relativa al sovrizzo-ampliamento dell'esistente discarica e alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in comune di Calcinato (BS), via Cavicchione di Sopra. Ditta GEDIT S.p.A., con sede legale in via Cavicchione di Sotto n. 1, 25010 Calcinato (BS). Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della l. 241/90, convocata in forma simultanea in modalità sincrona”* (rif. pronuncia di compatibilità ambientale: decreto VIA della Regione Lombardia n. 10961 del 2/11/2016, prorogato con d.d.s. 17372 del 07/11/2023);
- atto dirigenziale n. 1664 del 18/05/2018 che integra il provvedimento n. 207 del 19/01/2018 con l'allegato tecnico, comprensivo degli elaborati tecnico-grafici, il computo e la richiesta di prestazione delle garanzie finanziarie e le ulteriori condizioni e prescrizioni contenute del dispositivo;
- atto dirigenziale n. 1701 del 22/05/2018 di integrazione e modifica dell'atto n. 1664 del 18/05/2018 con l'allegato tecnico completo in ogni parte;
- atto dirigenziale n. 4351 del 09/11/2018 avente ad oggetto: *“(…) Presa d'atto del giudizio di impatto paesistico, ai sensi all'art. 39 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), con contestuale modifica dell'allegato tecnico, Quadro E, paragrafo E.6. Presa d'atto delle autorizzazioni sismiche rilasciate al Comune di Calcinato. Nulla osta alle varianti non sostanziali relative alle opere edili a servizio della discarica. Accettazione delle garanzie finanziarie a copertura della post gestione della discarica esistente e sovrizzo (vasche n. 1 e 2) e del recupero del biogas per la produzione di energia elettrica.”*;
- atto dirigenziale n. 68 del 10/01/2019 avente ad oggetto: *“Modifica ed aggiornamento, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n.152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), relativa alla variazione delle caratteristiche geometriche del biofiltro, realizzazione della copertura del letto filtrante con tubazione di convogliamento all'esterno del capannone dell'emissione dell'aria trattata e rinuncia alla compartimentazione del biofiltro”*;
- nulla osta di cui al prot. n. 16724 del 05/02/2019 di modifica al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- atto dirigenziale n. 932 del 01/04/2019 di integrazione e modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., dell'AIA n. 207 del 19/01/2019 ed s.m.i. con aggiornamento dell'allegato tecnico;
- atto dirigenziale n. 938 del 01/04/2019 recante il nulla osta alle operazioni di smaltimento rifiuti per il sovrizzo delle esistenti vasche n. 1 e n. 2;
- atto dirigenziale n. 2486 del 21/08/2023 recante il nulla osta alle operazioni di smaltimento nel lotto 9 vasca 3;

per le seguenti attività:

- smaltimento D1 – deposito nel suolo di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare D15 in box (limitatamente alla fase di verifica di conformità);
- deposito preliminare D15 in serbatoi di stoccaggio del percolato e delle acque di prima pioggia;
- recupero energetico R1 di biogas.

PRESO ATTO che il progetto prevede, inoltre, che il perimetro AIA già autorizzato venga esteso al fine di includere integralmente il capannone (che ospiterà l'impianto di recupero in progetto) nella sua configurazione finale (porzione esistente più porzione di nuova edificazione);

DATO ATTO che risulta altresì necessario modificare e aggiornare l'allegato tecnico al provvedimento n. 207 del 19/01/2018 e ss.mm.ii dedicato all'attività IPPC 5.4 esistente (discarica) in relazione ai punti in comune con l'impianto di recupero rifiuti in progetto.

CONSIDERATO che il progetto in questione rientra nelle tipologie elencate all'Allegato IV alla Parte

II del d.lgs. 152/06 e nell'Allegato B della l.r. n. 5/2010 al punto 8 lett t) *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”*, con riferimento alla categoria progettuale di cui allegato IV alla Parte II punto z.b) *“Impianti*

di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

DATO ATTO che per la variante in argomento il proponente su base volontaria ha chiesto il rilascio di PAU, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/06, ritenendo che la modifica in progetto, pur non rientrando specificatamente nelle categorie progettuali da sottoporre a VIA, possa determinare impatti ambientali significativi e negativi ancorché inquadrabile nelle categorie di impianti soggetti alla verifica di assoggettabilità alla VIA.

RILEVATO che l'istruttoria in questione è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi e documentali regolarmente pubblicati sul sito regionale SILVIA:

- domanda in oggetto, pervenuta in data 1/03/2022 e registrata al P.G. provinciale con n. 38495 in data 02/03/2022, di avvenuto deposito, come previsto dalla D.G.R. 7697/2018, sul sito Regionale SILVIA dell'istanza in argomento e successiva corrispondenza in relazione alla impossibilità di scaricare quanto depositato;
- nota provinciale prot. 47858 del 15/03/2022 di messa a disposizione della documentazione e richiesta verifiche ai sensi dell'art. 27-bis c. 2 del d.lgs. 152/06;
- nota provinciale prot. 82278 del 4/05/2022 di richiesta documentale, ai sensi dell'art. 27-bis c. 4 del d.lgs 152/06;
- nota p.g n. 99482 del 30/05/2022 della ditta di comunicazione di avvenuto deposito sul sito SILVIA di quanto richiesto;
- nota provinciale prot. 109873 del 15/06/2022 di comunicazione pubblicazione avviso sul sito regionale SILVIA e convocazione conferenza di servizi istruttoria;
- nota provinciale prot. 117518 del 27/06/2022, di comunicazione avvenuta pubblicazione del verbale della conferenza di servizi istruttoria del 20/06/2022 (prot. 116133 del 24/06/2022) e comunicazione data sopralluogo istruttorio;
- nota provinciale, prot. 136279 del 21/07/2022, di comunicazione pubblicazione sul sito SILVIA del verbale di sopralluogo del 18/07/2022 (prot. 1338645 del 19/07/2022);
- nota ARPA Lombardia – dip. di Brescia, registrata al pg n. 147606 del 08/08/2022, di richiesta integrazioni;
- nota ARPA Lombardia – dip. di Brescia, registrata al pg n. 150238 del 11/08/2022, di richiesta integrazioni per la componente rumore;
- nota Comune di Calcinato, registrata al pg n. 150573 del 11/08/2022, di richiesta integrazioni;
- nota provinciale prot. n. 151613 del 16/08/2022, di richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis c. 5 del d.lgs. 152/06;
- richiesta della ditta, registrata al pg n. 167979 del 13/09/2022, di concessione proroga per la presentazione delle integrazioni;
- nota provinciale prot. n. 170805 del 16/09/2022, di concessione proroga;
- nota del Comune di Bedizzole, registrata al pg n. 176098 del 26/09/2022, di richiesta partecipazione al procedimento e nota provinciale prot. 178590 del 28/09/2022 di risposta;
- nota della ditta, registrata al pg n. 23361 del 6/02/2023 di comunicazione avvenuto deposito sul sito regionale SILVIA delle integrazioni;
- nota provinciale prot. n. 27743 del 10/02/2023 di comunicazione avvenuto deposito integrazioni e apertura termini (15 gg) per presentazione osservazioni;
- nota della Regione Lombardia-Direzione Generale Ambiente e Clima Economia Circolare e Autorizzazioni Ambientali, registrata al pg n. 37850 del 27.2.2023, di trasmissione, ai sensi della ddg 9972/2020, del nulla osta alla realizzazione del landfill minig, con condizioni e prescrizioni;
- nota del Comune di Calcinato, registrata al pg n. 38165 del 28/02/2023 di osservazioni alle

integrazioni;

- nota provinciale prot. 54266 del 20/03/2023 di convocazione della 1^ seduta della conferenza decisoria
- nota di ARPA Lombardia – Dip. Di Brescia, registrata al pg n. 64131 del 3.04.2023, di trasmissione osservazioni alle integrazioni e parere dell'U.O. Agenti Fisici – Ufficio Rumore;
- nota della ditta, registrata al pg n. 63962 del 31.03.2023, di trasmissione riscontro alle osservazioni alle integrazioni pervenute;
- nota provinciale prot. 71416 del 12.04.2023, di comunicazione avvenuta pubblicazione del verbale della 1^ seduta della conferenza di servizi decisoria del 3.04.2023 (prot. int. 69007 del 7.04.2023);
- nota dell'ATS di Brescia, registrata al pg n. 93975 del 17.05.2023, di trasmissione valutazione da parte del SC PSAL di Brescia in relazione alla procedura per la gestione dell'eternit;
- nota della ditta, registrata al pg n. 102767 del 29.05.2023, di comunicazione di avvenuto deposito sul portale regionale di quanto emerso nella conferenza di servizi del 3.04.2023;
- nota dell'Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Area, registrata al pg n. 121388 del 22.06.2023, di nulla osta ai soli fini demaniali;
- nota della ditta, registrata al pg n. 150207 del 03.08.2023, di comunicazione di avvenuto deposito sul portale regionale di ulteriore documentazione richiesta in conferenza e erroneamente non inoltrata;
- nota della ditta, registrata al pg n. 155224 del 10.08.2023, di comunicazione di avvenuto deposito sul portale regionale della documentazione richiesta da ENAC;
- nota del Comune di Calcinato, registrata al pg n. 155845 del 11.08.2023, in relazione alle compensazioni ambientali;
- nota provinciale prot. 161959 del 28.08.2023, di richiesta di riscontro alla nota del Comune di Calcinato di cui al punto precedente;
- nota della ditta, registrata al pg n. 171457 del 13.09.2023, di richiesta proroga per riscontro a nota del Comune di Calcinato sulle compensazioni;
- nota della ditta, registrata al pg n. 183257 del 29.9.2023, di comunicazione di avvenuto deposito sul portale regionale dei chiarimenti in ordine alle compensazioni ambientali;
- nota provinciale prot. 234322 del 6/12/2023 di convocazione della 2^ seduta della conferenza decisoria;
- nota del Comune di Calcinato, registrata al pg n. 240403 del 21/12/2023, di trasmissione del Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 21/12/2023, relativo al parere di competenza per la conferenza decisoria;
- nota di ARPA Lombardia – dip di Brescia, registrata al pg n. 239889 del 21/12/2023, di trasmissione parere attinente il Piano di Monitoraggio (Quadro F) e contributo tecnico scientifico per la parte VIA;
- nota provinciale prot. 4214 del 08/01/2024, di comunicazione avvenuta pubblicazione del verbale della 2^ seduta della conferenza di servizi decisoria del 21.12.2023 (prot. int. 3025 del 4/01/2024) e convocazione della seduta conclusiva della conferenza decisoria;
- nota della ditta, registrata al pg n. 12874 del 19/01/2024, di avvenuto deposito dei chiarimenti richiesti nella 2^ seduta della conferenza decisoria;
- nota del Comune di Calcinato, registrata al pg n. 12836 del 19/01/2024, di trasmissione assenso edilizio;
- nota provinciale prot. 25160 del 01/02/2024, di comunicazione avvenuta pubblicazione del verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria del 25/01/2024 (prot. int n. 23366 del 31/01/2024);
- nota del Comune di Calcinato, registrata al pg n. 17262 del 25/01/2024 di trasmissione verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2024 di *“Espressione parere di competenza del Comune di Calcinato nell'ambito della seduta conclusiva della conferenza decisoria e approvazione atto unilaterale ditta Gedit Spa”*;
- nota di ARPA Lombardia – Dip. Di Brescia, registrata al pg n. 24125 del 01.02.2024, di trasmissione delle osservazioni alle precisazioni inviate dal proponente in seguito alla conferenza di

servizi del 21.12.2023;

- nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia di trasmissione parere favorevole sotto il profilo antincendio, come già espresso in sede di seduta conclusiva della conferenza decisoria del 25/01/2024 prot. 3657 del 6/02/2024, registrato al pg n. 28031 del 6/02/2024;

DATO ATTO che durante l'iter istruttorio relativo alla procedura V.I.A. sono pervenute – ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 27-bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006 – le seguenti osservazioni da parte del pubblico o degli Enti territoriali, valutate nel corso del procedimento e a cui la ditta ha dato risposta con nota registrata al p.g. n. 23361 del 6/02/2023 e al p.g. n. 63962 del 31/03/2023:

• **Prima pubblicazione dal 15/06/2022 al 15/07/2022**

- Comitato Cittadini Calcinato, Laboratorio Ambiente, Eco Rete Rete Ecologica Lombardia, "Ambiente Futuro Lombardia" Tutela Salute, con nota del 15/07/2022 registrata al pg n. 132315 del 18/07/2022;

• **Seconda pubblicazione dal 10/02/2023 al 25/02/2023**

- Gruppo Consiliare Calcinato In-Patto 2.0, nota registrata al pg. 32284 del 20/02/2023

DATO ATTO altresì che al di fuori dei termini previsti per le osservazioni, disposti dall'art. 27-bis c. 4 e 5 del d.lgs. 152/06, sono pervenute le seguenti osservazioni/note, valutate nel procedimento in argomento:

- Gruppo Consiliare Calcinato In-Patto 2.0, nota registrata al pg. 149970 del 11/08/2022;
- Comitato Cittadini Calcinato, Laboratorio Ambiente, Eco Rete Rete Ecologica Lombardia, "Ambiente Futuro Lombardia" Tutela Salute, con nota registrata al pg n. 45354 del 08/03/2023 e pg n. 45503 del 8/03/2023;
- Gruppo Consiliare Calcinato In-Patto 2.0, nota registrata al pg. 164833 del 1.09.2023
- Comitato Cittadini Calcinato, con nota registrata al pg n. 178228 del 25.09.2023;
- Comitato Cittadini Calcinato, con nota registrata al pg n. 239755 del 21/12/2023;
- Comitato Cittadini Calcinato, atto significazione e diffida registrato al pg 22186 del 30/01/2024, pg 22153 del 30/01/2024 e pg 23389 del 31/01/2024.

TENUTO CONTO che tutta la documentazione inerente alla procedura in argomento è stata puntualmente pubblicata sul sito Regionale SILVIA al fine della pubblicità e consultazione da parte di tutti gli interessati;

DATO ATTO che i termini del procedimento sono stati oggetto di sospensioni come da note riportate in premessa;

CONSIDERATO che l'area, riservata alla realizzazione del nuovo capannone e destinata all'attività di gestione rifiuti, è interessata dalla presenza di una discarica di rifiuti inerti cessata, denominata "discarica Gabeca", in gestione dal 1983 al 1994 (per un quantitativo di rifiuti autorizzato, ivi smaltito, pari a 120.000 mc.) e che il progetto in argomento prevede, al fine della realizzazione delle fondazioni e della fossa di ricezione rifiuti del capannone, l'escavazione del rifiuto depositato (landfill mining) per un quantitativo pari a circa 3.000 mc;

TENUTO CONTO che la d.d.g. n. 9972/2020 dispone che la Regione Lombardia è tenuta a fornire parere per quanto riguarda la componente di landfill mining e che pertanto, per specifica competenza normativa, è stato richiesto un parere alla stessa nell'ambito del presente procedimento;

DATO ATTO che la Regione Lombardia, con nota registrata al pg n. 37850 del 27/02/2023, ha rilasciato *"il nulla osta alla realizzazione del landfill mining - a condizione che il Gestore implementi una procedura finalizzata a chiarire le modalità di gestione in caso di ritrovamento di rifiuti contenenti eternit (possibilità evidenziata nel quadro B dell'allegato tecnico) e le misure di isolamento adottate per evitare la dispersione delle fibre, nonché, la localizzazione del deposito temporaneo (i box definiti di Pre-stoccaggio o altri da definire devono essere predisposti al bisogno e dotati di tutte le misure di tutela per i lavoratori e l'ambiente circostante) e le tempistiche di conferimento all'esterno"*.

VERIFICATO che il proponente nelle precisazioni registrate al pg n. 63962 del 31.03.2023 ha dato risposta alla nota della Regione Lombardia e ha descritto apposita procedura finalizzata a chiarire le modalità di gestione in caso di ritrovamento di rifiuti contenenti eternit (come riportata nell'ALLEGATO TECNICO AIA IMPIANTO)

VERIFICATO che l'area di sedime dell'impianto oggetto del presente provvedimento, identificata catastalmente dal mappale n. 78 del Foglio n. 3 del Comune di Calcinato (di cui la Società ha la piena disponibilità):

- dal punto di vista urbanistico (Piano di Governo del Territorio del Comune di Calcinato) ricade:
 - parte negli ambiti produttivi e commerciali, precisamente nell'area classificata come D1 del tessuto produttivo consolidato (art. 55 NTA)
 - e, per la parte meridionale dell'ampliamento, nelle aree DIS – Impianti di discarica (art. 60 NTA).

Il Comune di Calcinato, con nota registrata al pg 150573 del 11.08.2022, ha indicato che sotto il profilo edilizio/urbanistico le opere edilizie ipotizzate sono da considerarsi **NON CONFORMI** allo strumento urbanistico vigente, in quanto:

- il progetto elaborato non tiene conto degli indici di zona D1 produttivo consolidato (per la parte ivi ricadente), non riporta valutazioni sulla residua capacità edificatoria del lotto, né il rispetto dei limiti di piano per gli ampliamenti su lotti considerati ($1.520 > 250$ mq SLP max. ammissibile) e pertanto non è valutabile sotto il profilo di conformità allo strumento urbanistico vigente;
- non sono consentiti nuovi insediamenti in cui si svolgano le attività definite nocive (insalubri) di prima classe ai sensi del D.M. 05.09.1994 salvo che siano poste in essere le cautele e i mezzi necessari per escludere qualsiasi pericolo o danno alla salute pubblica. I nuovi insediamenti devono essere subordinati alla stipula di una “convenzione ecologica”;
- per gli insediamenti insalubri prima classe (D.M. 05.09.1994) esistenti alla data di adozione del P.G.T., gli interventi edilizi di ampliamento o di ristrutturazione parziale o totale, fatto comunque salvo il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi di zona, sono consentiti solo se producono una riduzione dell'impatto ambientale e del rischio potenziale; tali interventi devono essere subordinati alla stipula di una “convenzione ecologica”.
- nelle aree individuate come ambiti “DIS” si svolge l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzato dall'Ente preposto alla data di entrata in vigore del PGT, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Alla scadenza dovranno essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito così come definite dalla normativa vigente in materia.
- dalla verifica dei criteri localizzativi del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) di cui alla d.g.r. n. 1990 del 20/06/14, come modificata con dgr n. 7860 del 12/02/2018, vigenti al momento di deposito dell'istanza, non risulta interessata da criteri escludenti, ma dai seguenti criteri penalizzanti:
 - è presente un criterio penalizzante legato all'ubicazione del sito all'interno di una zona di ricarica ISS (idrostruttura sotterranea superficiale) secondo il PTUA. Per tale aspetto si rileva che il nuovo impianto di trattamento rifiuti verrà realizzato tenendo in considerazione gli elementi di vulnerabilità della falda, prevedendo l'impermeabilizzazione di tutte le aree e dei manufatti di stoccaggio dei rifiuti (es. fossa di scarico).
 - è presente il vincolo penalizzante dettato dalla possibile presenza di arbusteti, secondo il vigente PTCP; allo stato di fatto gli arbusteti non sono presenti, trattandosi di un'area interna ad un impianto IPPC.

DATO ATTO che:

- il progetto in questione, sotto il profilo urbanistico, risulta non compatibile con il PGT vigente del Comune di Calcinato (come evidenziato dal Comune di Calcinato, con nota registrata al pg 150573 del 11.08.2022);
- il procedimento è stato incardinato nella normativa di cui all'art. 208 del d.lgs 152/06 che prevede al comma sesto, per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, che *«l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori»*.

PRESO ATTO che il Comune di Calcinato:

- con Deliberazione di Giunta del Comune di Calcinato n. 11 del 23/01/2024, registrata al pg n. 17262 del 25/01/2024, ha espresso parere di competenza nell'ambito della seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria;
- con nota prot. n. 1763 del 18/01/2024, registrata al pg n. 12836 del 19/01/2024, ha comunicato l'assenso edilizio e urbanistico, ai sensi dell'Art. 10 del D.P.R. 380/2001, comprensivo della verifica del rispetto del principio dell'Invarianza idraulica ed idrologica ai sensi R.R. n. 7 del 23/11/2017 e ss.mm.ii. e di deposito sismico ai sensi dell'art. 94, art. 65 e del comma 4 dell'art. 94 bis del DPR 380/2001 e della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33, come rappresentato nell'**Allegato EDILIZIA E TITOLI COMUNALI e nelle tavole di progetto 02A – Planimetria capannone Inquadramento generale del manufatto, 07 – Prospetti e**

sezioni capannone e 17.bis – Rimodulazione bagni esistenti con indicazione del sistema di aerazione forzata;

VISTI E CONSIDERATI i seguenti pareri, i contributi, ed assensi resi nel corso del procedimento da parte dei seguenti soggetti:

a) Pronuncia di compatibilità ambientale:

- ARPA di Brescia: parere tecnico-scientifico VIA; contributo tecnico scientifico sulla VIA e il Piano di Monitoraggio Ambientale, con condizioni e prescrizioni, registrato al pg n. 241398 del 22/12/2023 e pg 24125 del 01/02/2024;
- ARPA Lombardia – Dip. Di Brescia U.O Agenti Fisici, parere tecnico “Valutazione di Impatto Acustico” e osservazioni alle integrazioni, nota trasmessa il 31/03/2023 e registrata al pg n. 64131 del 3/04/2023;
- ATS di Brescia: Ente assente nell’ultima seduta della conferenza decisoria, non ha trasmesso il parere di competenza e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in argomento e pertanto il parere è stato inteso acquisito in senso positivo;
- Comune di Calcinato: parere favorevole, comunicato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2024, registrata al pg n. 17306 del 25/01/2024, condizionato all’ottemperanza di quanto definito nell’Atto Unilaterale d’Obbligo, che prevede:

o un versamento economico da parte del proponente per la realizzazione delle opere di compensazione (opere di ordine protettivo) per interventi di risanamento dell’aria sugli edifici;

o la manutenzione di via Cavicchione;

o la rinaturalizzazione dell’area situata ad ovest dell’area servizi.

b) acquisizione dei pareri/assensi qualificati per il progetto di variante sostanziale dell’installazione IPPC, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06:

- parere ATS per la salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica: acquisito favorevolmente, comprensivo della valutazione da parte del SC PSAL di Brescia in relazione alla procedura per la gestione dell’eternit, pervenuto con nota dell’ATS di Brescia, registrata al pg n. 93975 del 17.05.2023;

- assenso edilizio e urbanistico da parte del Comune di Calcinato ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 380/2001, comprensivo della verifica del rispetto del principio dell’Invarianza idraulica ed idrologica ai sensi R.R. n. 7 del 23/11/2017 e ss.mm.ii. e di deposito sismico ai sensi dell’art. 94, art. 65 e del comma 4 dell’art. 94 bis del DPR 380/2001 e della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33: parere favorevole con prescrizioni alla conformità edilizia dell’intervento (come rappresentato nell’Allegato **EDILIZIA E TITOLI COMUNALI**), trasmesso con nota prot. n. 1763 del 18/01/2024, registrata al pg provinciale n. 12836 del 19/01/2024, precisando che il rilascio del titolo abilitativo in materia edilizia da parte dell’ente competente, individuato dalla normativa vigente in materia di PAU, è subordinato all’inserimento delle seguenti prescrizioni-condizioni:

o il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al preventivo pagamento degli Oneri di urbanizzazione stabiliti in € 29.686,00 mediante pagamento dell’Avviso PagoPA;

o sia sottoscritta prima dell’inizio lavori la convenzione ecologica prevista dallo strumento urbanistico all’art. 54 delle NTA del PdR del PGT vigente;

o sia presentata prima dell’inizio lavori idonea pratica strutturale;

o per quanto concerne l’impianto fotovoltaico, atteso che si configura l’ipotesi di posa di impianto fotovoltaico su edificio, per cui ricorrono le disposizioni del combinato di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del DL 17/2022 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98), deve essere caricata sul portale regionale FER la comunicazione FEREDIL secondo i tempi e le modalità definite dalla normativa vigente in materia;

- parere sul Piano di Monitoraggio AIA (Quadro F) da parte di ARPA Lombardia – Dip di Brescia, registrato al pg. n. 239889 del 21/12/2023;

- nulla osta verifica di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ai sensi del d.lgs. 96/2005 da parte di Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile: Ente assente in conferenza, non ha trasmesso il nulla osta di competenza e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in

argomento. Si intende pertanto acquisito positivamente il nulla osta;

- c) Valutazione del progetto relativo alla prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 3 del dpr 151/2011 (competenza Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia): parere favorevole sotto il profilo antincendio del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco rilasciato nella presente conferenza, come successivamente trasmesso prot. 3657 del 6/02/2024, registrato al pg n. 28031 del 6/02/2024;
- d) Giudizio di impatto paesistico (Ente competente: Provincia di Brescia): il progetto è passato in commissione paesaggio, l'iter si è concluso con parere favorevole come da prot. interno Provincia di Brescia n. 81111 del 24/04/2024, come riportato nell'allegato VIA;
- e) Parere obbligatorio di Regione Lombardia su progetto di landfill mining, ai sensi della lr 26/2003 e della ddg 25/08/2020 n. 9972: parere già espresso con nota registrata al pg n. 37850 del 27/02/2023;
- f) Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Area, nota trasmessa dal progettista, registrata al pg n. 121388 del 22.06.2023, di conferma del Nulla Osta demaniale già emanato, prescrivendo che: *“al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo.difesa.it – aerogeo.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare”*.

VISTE E RICHIAMATE la seduta istruttoria della conferenza di servizi tenutesi in data 20/06/2022 (di cui al verbale prot. int n. 116133 del 24/06/2022) in forma simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 e il sopralluogo del 18/07/2022 (di cui al verbale prot. int n. 1338645 del 19/07/2022);

VISTI e RICHIAMATI ad ogni effetto i verbali delle sedute della conferenza di servizi decisoria del 3/04/2023 (di cui al verbale prot. int 69007 del 7/04/2023), del 21/12/2023 (di cui al verbale prot. int 3025 del 401.2024) e seduta conclusiva del 25/01/2024 (prot. int. n. 23366 del 31/01/2024);

PRECISATO che, come già dichiarato nel corso della Conferenza di servizi del 21/12/2023:

- la durata della autorizzazione AIA, dato che l'installazione IPPC è dotata di Certificazione ISO 14001:2015, è di 12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento e che essa vale sia per l'impianto di trattamento rifiuti che per la discarica;
- per quanto riguarda la discarica andrà garantito il rispetto del cronoprogramma dei tempi di tutte le fasi di coltivazione già vigenti, dato che non sono oggetto della modifica oggetto del presente procedimento. Si rappresenta che, essendo la post-gestione trentennale, ci sarà necessità di ulteriori rinnovi dell'A.I.A.;

RICHIAMATE in particolare le conclusioni del verbale della seduta del 25.01.2024, dalla quale risulta che:

“Preso atto:

1. dei contenuti della documentazione depositata dal proponente,
2. dei pareri favorevoli da parte delle Autorità preposte alla tutela della salute pubblica, del paesaggio e dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;
3. degli ulteriori pareri degli Enti sopra riportati;
4. delle osservazioni pervenute soprarichiamate;

Sulla base di quanto sopra si ritiene di concludere positivamente la conferenza di servizi sulla base delle posizioni espresse durante la conferenza.”;

DATO ATTO inoltre che:

- come già precisato nel corso della Conferenza di servizi del 21/12/2023, i codici EER 190805 “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”, 191210 “Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuto)” e 160103 “Pneumatici fuori uso” attualmente inclusi nell'elenco dei rifiuti autorizzati in ingresso alla discarica non possono più essere oggetto di smaltimento in discarica ai sensi di quanto previsto dall'art.21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR approvato con d.g.r. n.6408/2022 (le cui limitazioni sono recepite, come indicato al comma 2 dell'articolo 21 stesso, negli atti autorizzativi delle discariche esistenti in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo e si applicano anche alle domande già in istruttoria alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.). Tali codici vengono pertanto rimossi dalla tabella dell'Allegato Tecnico AIA dedicato all'attività IPPC 5.4 esistente (discarica) (**ALLEGATO TECNICO AIA DISCARICA**);

- le ulteriori prescrizioni e condizioni emerse nell'ambito dell'attività istruttoria della VIA riferibili all'AIA sono state trasfuse nel documento denominato "Allegato tecnico AIA IMPIANTO", secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 152/06, al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio stesso;
- non sono pervenuti dissensi motivati e qualificati da parte delle Autorità preposte alla tutela della salute pubblica, del paesaggio e dell'ambiente, né dissensi di altre amministrazioni e/o soggetti convocati in conferenza rispetto alla compatibilità ambientale del progetto o rispetto ai titoli abilitativi per la sua realizzazione ed il suo esercizio;
- per quanto riguarda lo spostamento del distributore di carburante all'interno dell'installazione IPPC:
 - non è stata chiesta la sostituzione della relativa autorizzazione nel presente PAU;
 - come indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nella seduta della conferenza di servizi del 25/01/2024, dovrà essere presentata SCIA a spostamento avvenuto, ai sensi dell'art. 4 del dpr 151/2011;
 - come indicato dal Comune di Calcinato nella seduta della conferenza di servizi del 25/01/2024, l'istanza di modifica per lo spostamento del distributore di carburante deve essere presentata al SUAP;

PRESO ATTO che:

- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- con la deliberazione della giunta regionale n. 4626 del 28/12/2012 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);

TENUTO CONTO, altresì, che il proponente ha provveduto:

- al versamento degli oneri istruttori, ai sensi delle normative vigenti per VIA ed autorizzazione ai sensi dell'art. 29 nonies del d.lgs. 152/06;
- ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01220887594670 del 05/02/2024 per l'apposizione al presente atto;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia antimafia;

PRESO ATTO che:

- con nota di cui al protocollo generale n. 99482 del 30/05/2022, il gestore ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;
- alla data di conclusione dell'istruttoria, la ditta risulta nell'elenco delle imprese iscritte alla White list della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brescia (Elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1, comma dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)) alla "Sezione X - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti";

DATO ATTO delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi della d.g.r. n. 1534 del 06/06/2011 e del decreto n. 977 del 16/02/2016 compete ad ATS il controllo e la vigilanza sull'applicazione del regolamento REACH 1907/2006;

TENUTO CONTO che la ditta è titolare della certificazione ISO 14001 rilasciata da Certiquality, con il n. 21269 del 05/02/2015 la cui scadenza è prevista per il 01/02/2027;

RITENUTO di non applicare, per le garanzie finanziarie relative alle nuove operazioni autorizzate con il presente

provvedimento e relative all'impianto, la riduzione dell'importo delle stesse per certificazione, poiché l'attuale Certificazione ISO 14001:2015, di cui il complesso IPPC è attualmente dotato, non ricomprende tali attività. È facoltà della ditta richiedere la riduzione dell'importo delle garanzie, una volta ottenuto il suddetto aggiornamento della Certificazione;

PRESO ATTO che per l'attività di gestione rifiuti attualmente svolta la ditta ha già prestato alla Provincia idonee garanzie finanziarie;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ridetermina la durata della autorizzazione AIA nel suo complesso e che, pertanto, si rende necessario:

- presentare appendici di proroga alle garanzie finanziarie già prestate per l'installazione IPPC in argomento, come di seguito riepilogate:
 - o polizza n. GE0621216, emessa da Atradius S.A. il 04/06/2019, relativa alla **gestione operativa delle vasche n. 1 e n. 2** con conferimenti ultimati e sovrizzo (operazione D1);
 - o polizza n. GE0621217, emessa da Atradius S.A. il 04/06/2019, relativa al **deposito preliminare D15 dei rifiuti in attesa di analisi**;
 - o polizza n. GE0621218, emessa da Atradius S.A. il 04/06/2019, relativa al **deposito preliminare D15 del percolato**;
 - o polizza n. GE0621219, emessa da Atradius S.A. il 04/06/2019, relativa al **deposito preliminare D15 delle acque di prima pioggia**;
 - o polizza n. GE0621696, emessa da Atradius S.A. il 04/06/2019, relativa alla **gestione operativa del lotto n. 9 della vasca n. 3** (operazione D1);
 - o polizza n. GE0621697, emessa da Atradius S.A. il 04/06/2019, relativa alla **gestione operativa del lotto n. 10 della vasca n. 3** (operazione D1);
 - o polizza n. 2683/7012401, emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena il 23/07/2019 e relativa alla **gestione post operativa delle vasche 1 e 2 con conferimenti ultimati e sovrizzo**;
 - o polizza n. 2683/7013401, emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il 17/01/2023, relativa alla **gestione post operativa del lotto n. 9, vasca n. 3** della discarica in oggetto;
 - o polizza n. 1/2423/96/81299592 del 03/08/2012 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a copertura del **recupero energetico del biogas R1**;
- tenere conto, nella futura presentazione della garanzia della gestione post operativa del lotto n. 10 della vasca 3, della nuova durata dell'autorizzazione come rideterminata dal presente provvedimento;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione atto di notorietà per l'attestazione di recupero rifiuti entro 6 mesi trasmessa dalla ditta a maggio 2023 (riferimento P.G. provinciale n. 102170 del 29/05/2023) nella quale è stato dichiarato *“ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, prevista dalla d.g.r. 19 novembre 2004 n. 7/19461 e s.m.i. - in merito all'eventuale riduzione di cui all'Allegato C) punto 1) della suddetta d.g.r. - che i rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) vengono avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di CALCINATO (BS) via CAVICCHIONE DI SOPRA”*;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461 in € **190.376,65** (Euro Centonovantamila trecentosettantasei/65) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia, per la nuova attività IPPC autorizzata con il presente provvedimento, relativo a:

- messa in riserva R13 di 1.500 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso pari a	€ 26.493,00
- messa in riserva R13 di 282 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall'impianto e destinati a recupero ex situ pari a	€ 4.980,68
- messa in riserva R13 di 850 mc di rifiuti in attesa di dichiarazione di conformità (tale volumetria può anche essere utilizzata per l'accumulo di CSS-EoW in uscita) pari a	€ 15.012,7
- deposito preliminare D15/messa in riserva R13 di 348 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall'impianto pari a	€ 61.463,76
- trattamento R12/R3 di 84.000 t/anno di rifiuti non pericolosi pari a	€ 82.426,51
TOTALE	€190.376,65

DETERMINATO, inoltre secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **21.195,38** (Euro ventunomila centonovantacinque/38) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativamente all'operazione di landfill mining per un quantitativo pari a 3.000 mc circa di rifiuti dell'ex discarica Gabeca (categoria “impianti con potenzialità sino a 10.000 t/anno” del punto 9

dell'allegato C della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461);

STABILITO che:

- la garanzia finanziaria di euro 190.376,65 relativa all'impianto oggetto del presente provvedimento, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata dalla ditta Gedit spa a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, **entro 90 gg.** dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
- la garanzia finanziaria di euro 21.195,38 relativa all'operazione di landfill mining deve essere prestata dalla ditta Gedit spa a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, **entro 90 gg.** dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per 2 anni (comprensivi di un anno in più) e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
- le appendici di proroga alle garanzie finanziarie già prestate per l'installazione IPPC in argomento devono essere prestate **entro 90 gg.** dalla data di trasmissione del presente atto e dovranno rispettare i seguenti periodi di validità:
 - o in base all'art.14, comma 3, lettera a) del d.lgs. n.36/03, la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa della discarica deve avere validità per almeno due anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;
 - o in base all'art.14, comma3, lettera b) del d.lgs. n.36/03, la garanzia finanziaria relativa alla gestione post operativa della discarica deve avere validità per almeno trent'anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;
 - o la garanzia per l'operazione D15 di rifiuti in ingresso in attesa di analisi dovrà avere validità pari a quella delle garanzie relative alla gestione operativa dalla discarica e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 - o la garanzia per l'operazione R1(recupero energetico del biogas), per l'operazione D15 per il percolato prodotto dalla discarica e per le acque di prima pioggia in uscita dovranno avere validità pari a quella delle garanzie relative alla gestione operativa dalla discarica (da prorogare fino all'esaurimento della produzione di biogas e percolato dalla discarica) e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
- le garanzie finanziarie di cui sopra devono essere prestate:
 - o per l'operazione di smaltimento D1–discarica: secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 19461 del 19/11/2004;
 - o per le operazioni D15, R13, R12, R3, R1 e di landfill mining secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 R.V. del 20/02/2004.

VISTE:

- la conclusione con esito favorevole con prescrizioni e condizioni (agli atti) dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla Valutazione di impatto ambientale sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal funzionario preposto riportate nell'**ALLEGATO VIA** del presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la conclusione con esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa ai titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto ed atti connessi, svolta dal responsabile del procedimento unico e/o dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti, dell'Ufficio Acqua e dell'Ufficio AIA Industria e che risulta inserita nell'**ALLEGATO TECNICO AIA IMPIANTO**, nonché nell'**ALLEGATO TECNICO AIA DISCARICA**, modificato e aggiornato in relazione ai punti in comune con l'impianto di recupero rifiuti in progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la conforme proposta di provvedimento unico del responsabile del procedimento, munita degli allegati documenti denominati **“ALLEGATO VIA”, “ALLEGATO TECNICO AIA IMPIANTO” e “ALLEGATO TECNICO AIA DISCARICA” e “allegato EDILIZIA E TITOLI COMUNALI”;**

RICHIAMATI:

- il Piano integrativo di attività di organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29 febbraio 2024, come aggiornato con Decreto del Presidente della Provincia n. 169 in data 4 luglio 2024;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – Triennio 2024-2026, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29 febbraio 2024;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze delle sedute conclusive della Conferenza di Servizi decisoria e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per il progetto di variante sostanziale all'impianto IPPC, con ampliamento del perimetro IPPC, in comune di Calcinato (BS) in via Cavicchione di Sopra, consistente:

- nella realizzazione di un impianto di gestione rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12-R3) di rifiuti non pericolosi per la produzione di CSS, con introduzione di una nuova attività IPPC di cui ai punti 5.3.b.2 dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06;
- nel progetto di landfill mining realizzato su discarica ex Gabeca finalizzato al recupero di un'area per destinazione diversa da discarica

finalizzato alla compatibilità ambientale e variante all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 207 del 19/01/2018 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, comprensiva della modifica e aggiornamento dell'allegato tecnico dedicato all'attività IPPC 5.4 esistente (discarica) in relazione ai punti in comune con l'impianto di recupero rifiuti in progetto, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'**ALLEGATO VIA, ALLEGATO TECNICO AIA IMPIANTO, ALLEGATO TECNICO AIA DISCARICA** e all'Allegato **EDILIZIA E TITOLI COMUNALI** e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico/grafici, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, per le ragioni di cui in premessa, la determinazione motivata di conclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria, costituente provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per il progetto di variante sostanziale all'impianto IPPC, con ampliamento del perimetro IPPC, in comune di Calcinato (BS) in via Cavicchione di Sopra, consistente:

- nella realizzazione di un impianto di gestione rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12-R3) di rifiuti non pericolosi per la produzione di CSS, per introduzione di una nuova attività IPPC di cui ai punti 5.3.b.2 dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06;
- nel progetto di landfill mining realizzato su discarica ex Gabeca finalizzato al recupero di un'area per destinazione diversa da discarica

finalizzato alla compatibilità ambientale e variante all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 207 del 19/01/2018 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, comprensiva della modifica e aggiornamento dell'allegato tecnico dedicato all'attività IPPC 5.4 esistente (discarica) in relazione ai punti in comune con l'impianto di recupero rifiuti in progetto;

2. di dare atto che il presente PAUR comprende la pronuncia di compatibilità ambientale, la quale, ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 4, del d.lgs. 152/2006, contiene le motivazioni e considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte nel corso del procedimento nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o presi in considerazione, e contiene altresì le motivate condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti) che definiscono le condizioni e i requisiti per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti, le misure per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi, le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenuto conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente, il tutto come rappresentato nella documentazione citata in premessa, nella stessa premessa e nel dispositivo della presente determinazione nonché nell'allegato documento denominato "**ALLEGATO VIA**", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che il presente PAU comprende, oltre la pronuncia di compatibilità di cui sopra, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto individuati nell'ambito del procedimento, fra i quali quelli di seguito indicati, per i cui contenuti si richiamano anche gli allegati denominati **ALLEGATO TECNICO AIA IMPIANTO, ALLEGATO AIA DISCARICA e ALLEGATO EDILIZIA E TITOLI COMUNALI** che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che i titoli abilitativi

sono rilasciati alle condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni e modalità riportate nella presente determinazione e relativi allegati, negli atti espressi dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento o comunque negli atti ad essi imputabili per competenza, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché nelle altre normative, anche ambientali, presenti e future, per quanto applicabili in relazione alla realizzazione e all'esercizio del progetto:

a) variante all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 207 del 19/01/2018 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, per introduzione di una nuova attività IPPC di cui ai punti 5.3.b.2 dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni e modalità riportate nel presente atto nell'**ALLEGATO TECNICO AIA IMPIANTO** e negli elaborati tecnico/grafici, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili, comprendente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione agli scarichi idrici e l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006;

b) aggiornamento dell'allegato tecnico al provvedimento n. 207 del 19/01/2018 e ss.mm.ii dedicato all'attività IPPC 5.4 esistente (ALLEGATO TECNICO AIA DISCARICA) in relazione ai punti in comune con l'impianto di recupero rifiuti in progetto e in riferimento alla rimozione dei codici EER 190805, 191210 e 160103 ai sensi di quanto previsto dall'art.21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR approvato con d.g.r. n.6408/2022;

c) Giudizio di impatto paesistico: parere con condizioni e prescrizioni, registrato al prot. int. 81111 del 24/04/2024, che risultano inserite nell'**ALLEGATO VIA**;

d) Valutazione del progetto relativo alla prevenzione incendi ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 151/2011, (di cui al parere favorevole registrato al pg n. 28031 del 06/02/2024), come rappresentato nelle tavole TAV001_2, TAV002_1, TAV003_1 e TAV004_1 e con le seguenti condizioni:

- Siano fatti salvi i diritti di terzi;
- Siano rispettati gli obblighi connessi alla *manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio* secondo quanto stabilito nell'allegato I al D.M. 01/09/2021 e, in merito a detti controlli, anche la predisposizione del previsto *registro dei controlli* a cura del datore di lavoro;
- Per quanto non espressamente indicato risultino osservate le regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore.
- Per quanto non rilevabile esaustivamente sulla documentazione tecnica esaminata, siano integralmente osservati i criteri di sicurezza antincendio e le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili al caso in esame, le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008, le disposizioni e le norme tecniche sugli impianti (ad esempio, legge n° 186 del 1° marzo 1968, legge 6.12.71 n. 1083, DM 20.12.12, norme CEI, UNI, CIG, EN, ...) da certificare nei casi previsti secondo le procedure di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22.01.2008;
- Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 151/11, in caso di modifiche che comportano un aggravio del rischio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dall'art. 3 del sopra citato DPR;
- Ai fini dell'esercizio dell'attività, il titolare dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, adottando la modulistica presente sul sito <http://www.vigilfuoco.it>

e) atto di assenso edilizio e urbanistico da parte del Comune di Calcinato, ai sensi dell'Art. 10 del D.P.R. 380/2001, comprensivo della verifica del rispetto del principio dell'Invarianza idraulica ed idrologica ai sensi R.R. n. 7 del 23/11/2017 e ss.mm.ii. e di deposito sismico ai sensi dell'art. 94, art. 65 e del comma 4 dell'art. 94 bis del DPR 380/2001 e della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33 (come rappresentato nell'**ALLEGATO EDILIZIA E TITOLI COMUNALI** e **nelle tavole di progetto 02A – Planimetria capannone Inquadramento generale del manufatto, 07 – Prospetti e sezioni capannone e 17.bis – Rimodulazione bagni esistenti con indicazione del sistema di aerazione forzata**), che è stato trasmesso con nota prot. n. 1763 del 18/01/2024, registrata al pg provinciale n. 12836 del 19/01/2024, ed è subordinato all'inserimento delle seguenti prescrizioni-condizioni:

- il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo pagamento degli Oneri di urbanizzazione stabiliti in € 29.686,00 mediante pagamento dell'Avviso PagoPA;
- sia sottoscritta prima dell'inizio lavori la convenzione ecologica prevista dallo strumento urbanistico all'art. 54 delle NTA del PdR del PGT vigente;
- sia presentata prima dell'inizio lavori idonea pratica strutturale;
- per quanto concerne l'impianto fotovoltaico, atteso che si configura l'ipotesi di posa di impianto fotovoltaico su edificio, per cui ricorrono le disposizioni del combinato di quanto previsto

dagli artt. 9 e 10 del DL 17/2022 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98), deve essere caricata sul portale regionale FER la comunicazione FEREDIL secondo i tempi e le modalità definite dalla normativa vigente in materia;

4. di dare atto, pertanto, che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia ulteriormente applicabile in relazione al progetto sopraccitato e che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Calcinato, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;

5. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità come elencati nelle premesse;

6. di stabilire altresì un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto (comprensivo delle opere preliminari – landfill mining), di cui dovrà essere data comunicazione al Comune di Calcinato ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;

7. al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente **30 giorni prima della data d'inizio dei lavori**, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aergeo.difesa.it – aergeo.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare;

8. che le opere di variante dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato e relativo cronoprogramma allegato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori relativi al landfill mining (comprensiva di copia dei formulari di identificazione per il conferimento dei rifiuti rimossi) e successivamente dei lavori di realizzazione dell'impianto dovranno essere comunicate alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale o presso un notaio, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; la Provincia di Brescia, entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto, relativamente all'attività di gestione rifiuti, ne verifica la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, la gestione rifiuti secondo le varianti potrà essere avviata;

9. per quanto attiene alla **pronuncia di compatibilità ambientale**:

a) ridefinire l'efficacia temporale, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/06, della pronuncia di compatibilità ambientale, in **anni 5 (cinque)**, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorsa l'efficacia temporale indicata, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, entro 90 giorni antecedente la suddetta scadenza, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

b) di dare atto che, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006 le condizioni ambientali alle quali il soggetto autorizzato

è tenuto ad ottemperare con l'obbligo dell'osservanza, oltre che le mitigazioni già previste dal progetto, sono le ulteriori condizioni e prescrizioni di seguito riportate da attuarsi nella realizzazione e esercizio dell'impianto, che integrano o variano quanto previsto dal progetto stesso:

Progetto di landfill mining:

- deve essere prevista un'analisi da condurre sui rifiuti rimossi dalla ex discarica Gabeca e destinati a smaltimento presso l'impianto Cava Calcinato srl. o, eventualmente in subordine, in altro impianto di smaltimento autorizzato nelle vicinanze, previa classificazione, al fine di accertare l'eventuale loro pericolosità sulla base della normativa in tema di classificazione rifiuti, nonché effettuare le verifiche analitiche per l'ammissibilità in discarica;

- devono essere prodotte copie dei formulari di identificazione per il conferimento dei rifiuti rimossi dalla ex discarica Gabeca;

- in caso di ritrovamento di rifiuti contenenti eternit: deve essere applicata la procedura, di cui pg n. 63962 del 31.03.2023 ed esplicitata nell'allegato tecnico AIA;

Componente emissioni/odore

- limitazione della velocità di transito, periodica pulizia dei piazzali;
- copertura dei container destinati all'accumulo dei rifiuti selezionati in uscita, al fine di contenere eventuali emissioni ed impedire il dilavamento dei rifiuti da parte degli eventi meteorici
- la concentrazione limite di odore al camino E6: inferiore, **pari a 600 OUE/m³**;
- la concentrazione limite di odore al biofiltro esistente (camino E4): **pari al valore limite (300 OUE/m³)**;

Componente viabilità

- il traffico indotto dalla fase di landfill mining non potrà superare i 12 mezzi/giorno;
- il SIA considera l'impatto cumulativo prodotto dal funzionamento contemporaneo della discarica e del nuovo impianto, precisando che nell'AIA citata sono consentiti 50 transiti al giorno (25 in ingresso e 25 in uscita - indicati anche nel provvedimento VIA della Regione Lombardia n. 19061 del 21.12.2016) che, sommati ai 50 transiti inerenti il nuovo impianto (25 in ingresso e 25 in uscita), portano a stimare in 100 transiti giornalieri il flusso indotto dalle attività ascrivibili a Gedit in via Cavicchione di Sopra. Pertanto **il traffico indotto del nuovo impianto in progetto a regime non potrà superare i 50 transiti/giorno come valutati nelle modellizzazioni sul traffico**;
- deve essere adottata la procedura operativa per la viabilità interna (contenuta nella documentazione di cui al pg n. 102767 del 26/05/2023):

o I mezzi di trasporto in ingresso all'installazione IPPC raggiungono l'ufficio accettazione seguendo la viabilità a doppio senso di marcia; i due sensi di marcia sono separati mediante linea continua.

o Presso l'ufficio accettazione, il mezzo viene sottoposto a pesatura e vengono effettuati i controlli amministrativi previsti, dopodiché il conducente riceve indicazioni riguardo:

- il percorso da seguire fino a destino;
- il luogo finale dove recarsi (n° portone per l'accesso alla fossa di ricezione rifiuti in ingresso, baie di accumulo CSS in uscita, container mobili di accumulo rifiuti decadenti, etc.);
- la procedura di apertura/chiusura dei portoni di accesso al capannone.

Le informazioni di cui ai punti precedenti sono personalizzate in funzione delle seguenti tipologie di mezzi afferenti all'impianto:

- mezzi di conferimento rifiuti in ingresso;
- mezzi che ritirano il CSS prodotto dall'impianto;
- mezzi che ritirano i rifiuti decadenti dall'impianto.

- Effettuati i controlli in accettazione e la pesatura, il mezzo in ingresso segue quindi uno specifico percorso secondo le indicazioni ricevute, effettua lo scarico dei rifiuti in ingresso oppure ritira i prodotti in uscita, dopodiché ritorna indietro, passando attraverso il lavaggio ruote, fino alla pesa.

- I flussi, dalla pesa fino a destino, vengono regolamentati presso l'ufficio accettazione imponendo la presenza di un solo mezzo per tipologia lungo la viabilità interna dedicata, al fine di non avere la sovrapposizione di due o più mezzi lungo lo stesso percorso.

Componente rumore:

- una volta realizzato il nuovo impianto, nel proseguo dell'iter autorizzativo, come prescritto anche nell'allegato tecnico dell'atto autorizzativo AIA al punto E3, dovrà essere effettuata dalla Società una campagna di rilievi acustici presso tutti i recettori individuati, al fine di valutare la conformità delle stime eseguite e il rispetto dei limiti di legge, da trasmettere all'Autorità Competente;
- le misure di rumore ambientale dovranno essere eseguite nella condizione di potenziale maggior impatto acustico, considerando quindi anche gli orari in cui è prevista una maggiore movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita e all'interno del perimetro aziendale. Essendo presenti edifici a più piani nelle successive valutazioni dovrà essere considerata anche la presenza dei recettori collocati ai piani più alti;

Componente paesaggio (vengono riportate le prescrizioni contenute nel parere dell'Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia di cui al prot. int n. 81111 del 24/04/2024):

- le finiture esterne (parti ed infissi del nuovo corpo di fabbrica) dovranno avere colorazione grigia tinta RAL 1035 o simile, con copertura in tonalità chiara come la maggior parte degli edifici circostanti;
- i nuovi silos verticali di stoccaggio del percolato e delle acque di prima pioggia dovranno essere della medesima colorazione di quelli esistenti;
- la mitigazione vegetazionale di cui alle Tavv. P03 e P04 dovrà prevedere la messa a dimora delle specie indicate, con elementi arborei forniti in zolla con circonferenza al fusto minima di 12 cm, e con elementi arbustivi da fornire in vaso con altezza minima di 1,50 m;
- la fascia a verde dello spessore di circa 3 m prevista lungo il confine ovest dovrà essere estesa dall'accesso carraio fino a cingere l'area trapezoidale da attrezzare a nuovo bosco (ad esclusione degli ingombri delle strutture presenti adibite a pesa e lavaggio ruote automezzi);
- dovrà essere previsto un sistema di irrigazione per l'affrancamento della vegetazione;
- l'attività di reintroduzione della vegetazione prevista in progetto dovrà avvenire conformemente alla *“Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia”* approvata con d.G.R.L n. 6/29567 del 01/07/1997 e secondo le indicazioni della direttiva *“Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”* approvato con d.G.R.L. n. 6/48740 del 28/02/2000, in numero sufficiente a garantire un'ottima copertura delle superfici;
- al fine di agevolare il radicamento e l'affrancamento degli elementi arborei ed arbustivi sopra indicati tutti gli esemplari dovranno derivare da produzione vivaistica; gli alberi dovranno inoltre essere dotati di ancoraggi con pali tutori atti a garantirne la stabilità. A fine impianto dovranno essere realizzati idonei tornelli alla base delle piante per garantire un sufficiente apporto idrico;
- tutti gli interventi riguardanti la vegetazione dovranno essere seguiti da idonea direzione lavori (dott. Agronomo-Forestale o equipollenti), e dovranno essere più volte ripetuti fino al completo attecchimento degli elementi arborei ed arbustivi reintrodotti;
- nella fase successiva ai lavori di messa a dimora della vegetazione si dovranno porre in atto gli eventuali interventi correttivi o manutentori necessari a garantire l'affrancarsi della stessa provvedendo all'effettuazione delle necessarie cure colturali;
- il certificato di fine lavori sia comprensivo anche della verifica della corretta realizzazione delle opere di mitigazione ai fini paesaggistici previste a progetto nonché di quelle in prescrizione, relative a modalità di finitura agli impianti ed alle opere civili (materiali, colorazioni, trame, rimodellamenti morfologici, ecc.). Per quanto riguarda inerbimenti ed impianti vegetazionali dovranno essere oggetto di specifico collaudo ad opera di professionista abilitato (dott. Agronomi-Forestali o equipollenti).

Monitoraggio ambientale

- il PMA associato alla Valutazione di Impatto ambientale, relativo alle fasi “corso opera” e “post-operam”, può essere ricondotto al quadro F al fine di evitare una duplicazione delle attività di monitoraggio.
- la ditta deve provvedere ad integrare e aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale (di cui al pg n. 12874 del 19/01/2024) mediante deposito entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento, con quanto di seguito indicato:
 - l'individuazione cartograficamente dei punti di monitoraggio esterni al sito, e cioè presso almeno quattro recettori residenziali che, secondo il modello, risultano potenzialmente più esposti, presso i quali svolgere il monitoraggio della qualità dell'aria, secondo quanto stimato dallo studio di impatto atmosferico;
 - effettuazione di 1 campagna di monitoraggio “ante operam” di ARIA -ODORE, ACQUE SOTTERRANEE e RUMORE, prima dell'inizio lavori della realizzazione dell'impianto;

- per i metodi di misura del monitoraggio sugli odori, si può prendere spunto dal documento "*Metodologie per la valutazione delle emissioni odorogene - documento di sintesi*" di SNPA, dagli "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272.bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorogene di impianti e attività" approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 e dalle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 3018/2012 di Regione Lombardia;
- per la fase post operam, a valle della dismissione dell'impianto, dovrà essere effettuata idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a escluderne la contaminazione ai sensi della normativa vigente;

Compensazioni ambientali

- le compensazioni ambientali sono quelle indicate nella delibera della Giunta Comunale Comune di Calcinato n. 11 del 23/01/2024, registrata al pg n. 17306 del 25/01/2024, condizionato all'ottemperanza di quanto definito nell'Atto Unilaterale d'Obbligo, che prevede:
 - o un versamento economico da parte del proponente per la realizzazione delle opere di compensazione (opere di ordine protettivo) per interventi di risanamento dell'aria sugli edifici;
 - o la manutenzione di via Cavicchione;
 - o la rinaturalizzazione dell'area situata ad ovest dell'area servizi.
 - le opere di compensazione devono essere realizzate entro i termini di validità della pronuncia di VIA;
 - annualmente dovrà essere predisposta specifica relazione sullo stato di attuazione delle opere compensative, da inviarsi ai Competenti Uffici della Provincia ed agli altri Enti Territoriali interessati;
 - per l'area di rinaturalizzazione situata ad ovest dell'area servizi dovrà essere prevista la manutenzione almeno per i successivi 30 anni
- c) di dare atto che le ulteriori prescrizioni e condizioni emerse nell'ambito dell'attività istruttoria della VIA riferibili all'AIA sono state trasfuse nel documento denominato "ALLEGATO TECNICO AIA IMPIANTO" nonché nel presente PAU, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 152/06, al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio stesso;
- d) di dare atto che sono fatti salvi:
- I. le condizioni e prescrizioni contenute nel decreto VIA della Regione Lombardia n. 10961 del 2/11/2016, prorogato con d.d.s. 17372 del 07/11/2023.
 - II. il rispetto del cronoprogramma dei tempi di tutte le fasi di coltivazione della discarica già vigenti, dato che non sono oggetto della modifica oggetto del presente procedimento e che sono state considerate nelle modellizzazioni e valutate nella presente pronuncia.
- e) per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'allegato nell'ALLEGATO VIA il soggetto autorizzato trasmette in formato elettronico alla Provincia ed in copia ai Comuni, ARPA ed ATS, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, che si conclude entro 30 giorni dal ricevimento di tale documentazione con le seguenti tempistiche:
- contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;
 - contestualmente alla comunicazione di fine lavori;
 - al completamento delle opere di compensazione, nei termini di validità della pronuncia di compatibilità ambientale;
- f) in caso di verifica con esito negativo l'autorità competente diffida il soggetto autorizzato ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale si applicano le sanzioni di cui all'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- g) qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero all'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisi, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nel procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive;

- h) nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui appena sopra, emerga l'esigenza di modificare l'esito della pronuncia di compatibilità ambientale o di stabilire condizioni ambientali ulteriori, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni;
- i) il proponente, entro i termini di validità disposti dalla pronuncia di compatibilità ambientale, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. Tale documentazione è pubblicata nel sito internet dell'autorità competente;
- j) delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data informazione attraverso il sito web dell'autorità competente;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 152/2006, qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui sopra ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento unico relativo al presente PAUR, l'autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni:
- alla diffida, assegnando un termine entro cui devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
 - alla revoca del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
11. quanto **all'Autorizzazione Integrata Ambientale**, di stabilire e dare atto che:
- a) ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. 152/2006, l'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi dell'art. 29-quater, comma 12, del d.lgs. 152/2006, l'AIA include le modalità previste dal decreto legislativo stesso per la protezione dell'ambiente, che a tal fine è qui da intendersi richiamato in tutte le sue disposizioni, anche se non riprodotte nel testo del presente PAU, nonché la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate, come definito nell'Allegato Tecnico AIA;
- c) ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel PAU sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordecies del medesimo decreto legislativo, mentre le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sostituiti dal PAU sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- d) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- e) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- f) ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA - Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico AIA IMPIANTO;
- g) ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA-Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- h) ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione è riesaminata

periodicamente dall'autorità competente nei casi e con le modalità ivi previsti;

- i) ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- j) per quanto riguarda la discarica, deve essere garantito il rispetto del cronoprogramma dei tempi di tutte le fasi di coltivazione già vigenti, dato che non sono oggetto della modifica oggetto del presente procedimento;
- k) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/2006 il provvedimento di autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali (purché evocati nel procedimento) e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- l) ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. 152/2006 il titolare dello scarico idrico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- m) le sorgenti sonore devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (legge n. 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997, D.M. Ambiente 16/03/1998, ecc.);
- n) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- o) ai sensi dell'art. 13, comma 2, del r.r. 7/2017, i costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini dell'efficienza nel tempo dell'intero sistema di invarianza idraulica e idrologica ricadono interamente ed esclusivamente sul titolare, il quale deve fare in modo che non si verifichino:
 - allagamenti provocati da insufficienze dimensionali o da inefficienze manutentive del sistema ivi inclusi eventuali stati di pre-riempimento delle vasche di infiltrazione e laminazione tali da non rendere disponibile il volume calcolato come da articolo 11, comma 2, lettera e), come specificato nell'art. 11, comma 2, lett. f) e g);
 - allagamenti provocati da sovraccarichi e/o rigurgiti del ricettore, essendo previsti nel progetto di invarianza idraulica e idrologica i dispositivi di cui all'art. 11, comma 2, lett. g) del r.r. 7/2017;
- p) ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/2006 l'ARPA - Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione integrata ambientale e comunica all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
- q) le sanzioni relative all'autorizzazione integrata ambientale sono indicate all'art. 29-quattordices del d.lgs. 152/2006;
- r) ai sensi dell'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. 152/2006, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente e comunque entro 24 ore dall'evento, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
- s) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- t) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla deliberazione di giunta regionale 21 aprile 2017 n.6511 e s.m.i.;
- u) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- v) deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione; a partire dalle date previste per l'applicazione del D.M. 4 aprile 2023 n.59 dovranno essere seguite le procedure e disposizioni del suddetto decreto;
- w) deve essere assicurata ai sensi dell'art. 190, del d.lgs. 152/2006, la regolare tenuta del registro per la registrazione della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento;
- x) i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti

siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;

y) deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/Eow in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020, ovvero alle altre norme applicabili;

z) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

aa) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

bb) in ordine ai rischi a carico del personale dipendente, derivanti dalle operazioni di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel nuovo capannone, dovranno essere messe in atto le azioni/misure di prevenzione, quindi preventivamente assunte all'avvio delle attività medesime (ex art.223 D.lgs 81/08), eliminando/riducendo i rischi mediante l'adozione di quanto previsto dall'art 224 D.lgs 81/08 e delle indicazioni contenute nelle *“Istruzioni operative INAIL ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di vita” del 2014*”;

cc) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc.);

dd) ai fini della prevenzione dei rischi derivanti dalla gestione operativa dell'impianto, dovrà essere redatto un documento di piano emergenze esterne (PEE), in conformità al disposto normativo L.132/18 e Linee guida del MATTM prot 1121 del 21/01/19, integrato con i riferimenti telefonici delle emergenze degli Enti preposti (VVFF, Polizia, Carabinieri, ATS ed ARPA) e reso disponibile a tutto il personale operante sull'impianto;

ee) l'illuminazione esterna, eventualmente installata, dovrà rispettare i dettami relativi al risparmio energetico ed ai requisiti tecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 31/2015;

12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **190.376,65** (Euro Centonovantamilatrecentosettantasei/65) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia per il nuovo impianto di trattamento rifiuti, come dettagliato in premessa e in € **21.195,38** (Euro ventunomilacentonovantacinque/38) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativamente all'operazione di landfill mining;

13. di stabilire che la ditta presenti appendici di proroga alle garanzie finanziarie già prestate per l'installazione IPPC in argomento, come riepilogate in premessa;

14. di stabilire che

- la garanzia finanziaria di euro 190.376,65 relativa all'impianto oggetto del presente provvedimento, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata dalla ditta Gedit spa a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, **entro 90 gg.** dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

- la garanzia finanziaria di euro 21.195,38 relativa all'operazione di landfill mining deve essere prestata dalla ditta Gedit spa a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, **entro 90 gg.** dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per 2 anni (comprensivi dell'anno in più) e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

- le appendici di proroga alle garanzie finanziarie già prestate per l'installazione IPPC in argomento devono essere prestate **entro 90 gg.** dalla data di trasmissione del presente atto e dovranno rispettare i seguenti periodi di validità:

- o in base all'art.14, comma 3, lettera a) del d.lgs. n.36/03, la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa della discarica deve avere validità per almeno due anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;

- o in base all'art.14, comma3, lettera b) del d.lgs. n.36/03, la garanzia finanziaria relativa alla gestione post operativa della discarica deve avere validità per almeno trent'anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;

- o la garanzia per l'operazione D15 di rifiuti in ingresso in attesa di analisi dovrà avere validità

- pari a quella delle garanzie relative alla gestione operativa dalla discarica e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
- o la garanzia per l'operazione R1(recupero energetico del biogas), per l'operazione D15 per il percolato prodotto dalla discarica e per le acque di prima pioggia in uscita dovranno avere validità pari a quella delle garanzie relative alla gestione operativa dalla discarica (da prorogare fino all'esaurimento della produzione di biogas e percolato dalla discarica) e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
- le garanzie finanziarie di cui sopra devono essere prestate:
 - o per l'operazione di smaltimento D1–discarica: secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 19461 del 19/11/2004;
 - o per le operazioni D15, R13, R12, R3, R1 e di landfill mining secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 R.V. del 20/02/2004.
15. di dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione del presente atto, ovvero la difformità delle stesse dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 19461 del 19/11/2004 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 19461 del 19/11/2004;
16. di stabilire che il deposito e l'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 14 è condizione necessaria per l'efficacia del presente PAU;
17. di prendere atto che il gestore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
18. di prescrivere che:
- la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia, da parte del gestore;
 - il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'installazione, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
 - in caso di dismissione dell'impianto il gestore è tenuto all'attuazione degli adempimenti indicati al paragrafo E.10 “Interventi sull'area alla cessazione dell'attività” di cui all'Allegato tecnico AIA IMPIANTO;
19. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale o di altre Autorità in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, non elencati nelle premesse;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
21. di dare atto che ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, art. 25 c. 5 e dell'art. 7, comma 8, del r.r. n. 2/2020, la presente decisione è resa nota mediante pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web <https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/scheda-sintesi?idTipoEnte=6&idTipoProcedura=3&idProgetto=8267&idProvenienza=4> [SILVIA: VIA0158-BS] (comunicato regionale n. 97 del 25/06/2015);
22. di trasmettere il presente atto, tramite PEC al proponente Gedit Spa (gedispa.it);
23. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento del presente provvedimento ai seguenti soggetti:
- Comune di Calcinato
 - A.T.S. di Brescia
 - A.R.P.A. Lombardia – Dip. di Brescia
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 - Enac – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
 - Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 - Comune di Mazzano (in qualità di comune potenzialmente interessato)
 - Comune di Bedizzole (in qualità di Comune che ha richiesto di partecipare al procedimento)
 - Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Area
 - Comitato Cittadini Calcinato, Laboratorio Ambiente, Eco Rete Rete Ecologica Lombardia “Ambiente Futuro Lombardia” Tutela Salute
 - Consiglieri Gruppo Calcinato In-Patto 2.0

· Ufficio d'Ambito di Brescia
24. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la piattaforma Recer.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale [http://
ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/](http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/)

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 30-07-2024